

R.G. 178/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO**

Nella causa n. **R.G. 178/2022**

tra

ABDUL WALI, (C.F. WLABDL94S07Z236Z), **BUTT ZAFAR IQBAL** (C.F. BTTZRQ93A02Z236E); **RAZA MOMIN**, (C.F. RZAMMN94E15Z236R); **AKHTAR JAMSHAD** (C.F. KHTJSH86P06Z236M); **AKRAM MUJAHID** (C.F. KRMMHD96E20Z236A); **ASLAM WASEEM** (C.F. SLMWSM93E28Z236H); **ULLAH RIZWAN** (C.F. LLHRWN89S12Z236W); **ABBAS IBNE** (C.F. BBSBNI85E14Z236D); **AZIZ SAFAQIB** (C.F. ZZASQB91M07Z236X); tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marina Proserpi e Marco Pellegrino, con domicilio eletto in Bologna, via Battisti, n. 33

RICORRENTE

e

MAC POWER SRL, (C.F. 02499240360), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Giovetti, con domicilio eletto in Modena, via Giardini, n. 324

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.2.2022 i ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio la società Mac Power s.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

«**In via principale** 1) **accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che tra i ricorrenti e Mac Power Srl si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a far data dall'assunzione degli stessi da parte di Lavoro Più Srl, come precisato per ciascuno di essi in parte narrativa, o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare Mac Power Srl a ricostituire la funzionalità del rapporto di lavoro con i ricorrenti nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte fino al mese di febbraio 2020 o in mansioni equivalenti, ed a pagare a ciascuno di loro le retribuzioni maturate dal 01.03.2020 fino all'effettiva reintegrazione;** 2) **accertare e dichiarare che i sig.ri Wali Abdul, Abbas Ibne, Raza Momin, Akhtar Jamshad, Butt Iqbal, Akram Mujahid, Aziz, Safaqib hanno svolto sin dal momento dell'assunzione da parte di Lavoro Più Srls, o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, mansioni riconducibili al livello terzo del Ccnl Metalmeccanica Industria, o al differente livello che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di cui sopra, sin dal momento dell'assunzione da parte di Lavoro Più Srls, o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, all'inquadramento nel terzo livello del Ccnl Metalmeccanica Industria, o nel differente livello che dovesse risultare in corso di causa, ed alla retribuzione prevista per tale livello dal Ccnl Metalmeccanica Industria;** 3) **accertare e dichiarare che i sig.ri Aslam Waseem e Ullah Rizwan hanno svolto sin dal momento dell'assunzione da parte di Lavoro Più Srls, o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, mansioni riconducibili al livello quarto del Ccnl Metalmeccanica Industria, o al differente livello che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di cui sopra, sin dal momento dell'assunzione da parte di Lavoro Più Srls, o per il diverso periodo che dovesse**



risultare in corso di causa, all'inquadramento nel livello quarto del Ccnl Metalmeccanica Industria, o nel differente livello che dovesse risultare in corso di causa, ed alla retribuzione prevista per tale livello dal Ccnl Metalmeccanica Industria; 4) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive di cui ai conteggi allegati, pari complessivamente per il sig. Wali Abdul ad Euro 34.176,55, per il sig. Butt Zafar Iqbal ad Euro 34.482,60, per il sig. Momin Raza ad Euro 36.285,50, per il sig. Akhtar Jamshad ad Euro 33.311,10, per il sig. Akram Mujahid ad Euro 37.806,82, per il sig. Aslam Waseem ad Euro 24.550,49, per il sig. Ullah Rizwan ad Euro 23.425,66, per il sig. Abbas Ibne ad Euro 22.631,47, per il sig. Aziz Safaqqib ad Euro 16.789,79, o alle diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare Mac Power Srl a pagare ai ricorrenti le somme di cui sopra, o le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa; **In via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda n. 1** 5) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive di cui ai conteggi allegati, pari complessivamente per il sig. Wali Abdul ad Euro 34.176,55, per il sig. Butt Zafar Iqbal ad Euro 34.482,60, per il sig. Momin Raza ad Euro 36.285,50, per il sig. Akhtar Jamshad ad Euro 33.311,10, per il sig. Akram Mujahid ad Euro 37.806,82, per il sig. Aslam Waseem ad Euro 24.550,49, per il sig. Ullah Rizwan ad Euro 23.425,66, per il sig. Abbas Ibne ad Euro 22.631,47, per il sig. Aziz Safaqqib ad Euro 16.789,79, o alle diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare Mac Power Srl, in qualità di responsabile in solido ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, a pagare ai ricorrenti le somme di cui sopra, o le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa; **In via subordinata rispetto alle domande n. 2 e 3** 6) accertare e dichiarare che i sig.ri Wali Abdul, Abbas Ibne, Raza Momin, Akhtar Jamshad, Butt Iqbal, Akram Mujahid, Aziz Safaqqib hanno svolto sin dal momento dell'assunzione da parte di Lavoro Più Srls, o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, mansioni riconducibili al livello quarto del Ccnl Metalmeccanica



Artigianato, o al differente livello che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di cui sopra, sin dal momento dell'assunzione da parte di Lavoro Più Srls, o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, all'inquadramento nel quarto livello del Ccnl Metalmeccanica Artigianato, o nel differente livello che dovesse risultare in corso di causa, ed alla retribuzione prevista per tale livello dal Ccnl Metalmeccanica Artigianato; 7) accertare e dichiarare che i sig.ri Aslam Waseem e Ullah Rizwan hanno svolto sin dal momento dell'assunzione da parte di Lavoro Più Srls, o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, mansioni riconducibili al livello terzo del Ccnl Metalmeccanica Artigianato, o al differente livello che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di cui sopra, sin dal momento dell'assunzione da parte di Lavoro Più Srls, o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, all'inquadramento nel livello terzo del Ccnl Metalmeccanica Artigianato, o nel differente livello che dovesse risultare in corso di causa, ed alla retribuzione prevista per tale livello dal Ccnl Metalmeccanica Artigianato».

A sostegno della propria iniziativa hanno prospettato: 1) **di essere stati formalmente assunti dalla società Lavoro più s.r.l. a decorrere dalle date specificatamente indicate per ciascun ricorrente;** 2) **di avere sempre lavorato, in virtù di contratti di appalto stipulati in maniera diacronica rispettivamente con le società Mac Power s.r.l. e Krafts s.r.l., negli spazi delle società committenti, situati a Fiorano Modenese,** via Monte Bianco; 3) **la natura meramente fittizia della società formale datrice di lavoro/appaltatrice;** 4) di avere in concreto disimpegnato, ad eccezione dei ricorrenti Aslam Waseem e Ullah Rizwan, le mansioni indicate a pag. 6 ricorso; 5) il disimpegno, da parte dei ricorrenti Aslam Waseem e Ullah Rizwan, delle mansioni indicate a pag. 7 ricorso; 6) di avere svolto la prestazione lavorativa negli orari indicati al punto 23 della narrativa di cui al ricorso; 7) di avere prestato attività di lavoro subordinato secondo le direttive e istruzioni fornite dal Sig. Mauro Ravazzini (titolare della società convenuta) o da



personale afferente alla committente; 8) di avere in concreto svolto mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento e di avere, per l'effetto, maturato differenze retributive nei termini precisati in ricorso; 9) di essere stati licenziati dalla formale datrice di lavoro nel corso del mese di giugno 2020, dopo un periodo di cassa integrazione principiato nel marzo 2020.

Nell'agire così per l'accertamento della natura fittizia del contratto di appalto, per la ricostituzione del rapporto di lavoro nei confronti del reale datore di lavoro, per l'incameramento delle maturate differenze retributive, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.

Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nell'eccepire l'avvenuto decorso del termine decadenziale di cui all'art. 32 D. Lgs. 183/2010, nel ribadire la genuinità del contratto di appalto e la correttezza dell'inquadramento compiuto a favore dei ricorrenti, nel chiedere la chiamata in causa della società Lavoro più, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «***In via preliminarmente, in rito:***

fissare ex art. 420 c.p.c. nuova udienza e disporre che, entro 5 giorni, siano notificati al terzo chiamato, Lavoro Più Srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Motta n. 73, 41042 Fiorano Modenese (MO), P.IVA e C.F. 03785180369, il provvedimento, il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415 c.p.c., quale soggetto che in virtù dei contratti di appalto stipulati con la società Krafts Srl sino al 28.02.2020, sia tenuto a tenere indenne la società Mac Power Srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla presente causa;

nel merito in via principale respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti perché infondate in fatto e diritto; ***Nel merito in via subordinata:*** nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento di differenze retributive, dirsi tenuta e



condannarsi la convenuta al pagamento della minor somma che verrà determinata in corso di causa».

Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, respinta l'istanza di chiamata in causa del terzo (v. punto 7 ordinanza del 21.11.2022), la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale ammessa con provvedimento del 21.11.2022 e mediante acquisizione di documenti indicati con provvedimenti del 26.4.2023, 24.7.2023.

Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 14.2.2024 (limitatamente alle questioni indicate nel provvedimento dell'11.12.2023), **il G.L. ha dato lettura del dispositivo, con riserva di termine di giorni sessanta per il deposito della presente sentenza (definitiva rispetto alla questione circa genuinità o meno dei contratti di appalto e ricostituzione rapporto di lavoro e non definitiva rispetto alle ulteriori domande formulate dagli attori).**

Per come precisato con provvedimento dell'11.12.2023, il *thema decidendum* sottoposto all'attenzione del Giudicante ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree in punto: genuinità del contratto di appalto; eventuale ricostituzione del rapporto di lavoro con il reale datore di lavoro (previa declaratoria di inefficacia dell'intimato licenziamento); individuazione del corretto inquadramento da attribuirsi a ciascun ricorrente.

Si ritiene fondata l'iniziativa attorea, nei soli termini che seguono.

*

1) Sulla richiesta di chiamata in causa del terzo e sulla legittimazione passiva della società convenuta

Con riferimento alla chiamata in causa di terzo formulata da parte resistente, si ribadisce il diniego già espresso in sede di adozione del provvedimento del 21.11.2022.

E tanto per le ragioni ivi espresse, al punto 7): *“Non ammette l'istanza di chiamata in causa del terzo formulata da parte resistente poiché la terza chiamata non riveste ex art. 102 c.p.c. la*



figura di litisconsorte necessario nel presente giudizio (v. Cass. 6664/2019) ed in ragione del fatto che il rapporto tra parte resistente e la società Lavoro Più s.r.l.s. si fonda su un autonomo titolo contrattuale, distinto da quello oggi controverso”.

Per quanto riferito anche dalla parte resistente (v. pag. 5, in principio, memoria difensiva), la società Krafts s.r.l. (seconda committente del contratto di appalto stipulato con la società Lavoro più s.r.l. cui i ricorrenti risultano formalmente adibiti) risulta essere stata incorporata per fusione presso l'odierna convenuta Mac Power s.r.l.

Onde la sussistenza di un fenomeno successorio a titolo universale che comporta l'individuazione dell'odierna convenuta quale legittimata passiva di tutte le pretese attoree, anche per tutte le vicende di natura lavorativa riferibili alla società incorporata.

*

2) Sull'eccezione di decadenza

In via preliminare di merito, parte resistente ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea di accertamento illegittimità appalto e ricostituzione del rapporto di lavoro presso la società Mac Power s.r.l. in ragione dell'avvenuto decorso del termine decadenziale fissato dall'art. 32, co. 4, L. 183/2010.

Proprio in esegesi di detta disposizione (vigente *ratione temporis* alla data di cessazione dei rapporti di lavoro oggi in discussione, giugno 2020) la S.C. ha avuto modo di fissare il seguente condivisibile principio di diritto: «La decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso.» (Cass., 17.12.2021, n. 40652; v. anche Cass., 8.8.2022, n. 24437).



Spostando le considerazioni al caso di specie, non vi è riscontro documentale in atti di un formale atto riferibile alla convenuta o alla società incorporata Krafts s.r.l. da cui è possibile arguire un diniego della titolarità dei rapporti di lavoro oggi in discussione.

Onde, alla luce delle considerazioni sin qui compiute, la tempestività dell'odierna iniziativa attorea per mancato decorso del termine decadenziale fissato dall'art. 32, co. 4, L. 183/2010.

*

3) Sulla prospettata intermediazione illecita di manodopera

Vi è pacifico riscontro documentale di come la società Lavoro più s.r.l.s. (formale datrice di lavoro dei ricorrenti) abbia stipulato tre distinti contratti di appalto, di cui due con l'incorporata Krafts s.r.l.

Nel dettaglio, l'odierna resistente (che all'epoca dei fatti non aveva ancora incorporato la Krafts Srl) ha intrattenuto con Lavoro più Srls un contratto dal 01.02.2018 cessato il 28.02.2018 (doc. 4 memoria difensiva).

La Krafts Srl – oggi Mac Power Srl - invece ha intrattenuto due distinti contratti d'appalto con la Lavoro più Srls: a) dal 01.03.2018 al 31.12.2019 (doc. 5 memoria difensiva); b) dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (doc. 8 memoria difensiva).

Ciò posto, parte ricorrente prospetta l'illegittimità di tutti i contratti di appalto in discussione e, così, l'esclusiva riferibilità *ab origine* in capo a Mac Power s.r.l. dei rapporti di lavoro subordinato in discussione.

Con conseguente declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato *a non domino* dalla società Lavoro più s.r.l. e diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro presso la società reale datrice di lavoro.

Si ritiene fondata tale domanda.



L'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati.

Fattore, quest'ultimo, che ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.

In esegesi della richiamata disposizione, la S.C. ha stabilito il seguente condivisibile principio di diritto: *«In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' "intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro»* (Cass., 25.6.2020, n. 12551).

Con la precisazione per cui: *«Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, nè rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso*



che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante» (Cass., 11720/2009; Cass., 17444/2009; Cass. 9624/2008).

Ancora: «In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonomia dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante - l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto. A tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.» (Cass., 28.6.2023, n. 18455).

Nell'offerire puntuale e specifica disciplina, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, l'ordinamento contempla quindi in astratto un'ipotesi di dissociazione formale tra datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.



La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro; il datore di lavoro formale nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità indicati dal Legislatore, così come precisati poi dalla giurisprudenza di legittimità. Pena altrimenti, ove formulata specifica domanda a cura del prestatore di lavoro, la costituzione in sede giudiziale di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, quest'ultimo da ritenersi al contempo formale e sostanziale datore di lavoro.

Si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in capo alle parti datoriali: *«Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)»* (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889).

Onere probatorio il cui assolvimento presuppone, necessariamente, la produzione in giudizio degli accordi intercorrenti tra ditta appaltante e ditta appaltatrice: *«La riscontrata assenza di accordi tra le società ricorrenti, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 cod.civ. che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell'"imprenditore", tipicamente*



individuato in colui che organizza i fattori della produzione» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889. V. anche Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).

Spostando le considerazioni al caso di specie, pur essendo rifluiti in atti i formali contratti di appalto (v. produzione documentale di parte resistente, come integrata anche per ordine del G.L.), si ritiene che la società resistente non abbia assolto agli oneri probatori su di sé incombenti.

Da una piana lettura dei depositati contratti di appalto emerge come l'*opus* commissionato abbia ad oggetto il “montaggio e assemblaggio di pezzi meccanici”; il “confezionamento e imballaggio prodotti”; lo svolgimento di “lavorazioni meccaniche su macchinari CNC”; la “pulizia e manutenzione ordinaria dei macchinari”; (v. docc. 4, 5 e 8 memoria difensiva).

Appare quindi fondamentale, ai fini della realizzazione dell'*opus* commissionato, l'utilizzo di macchinari e attrezzature.

Proprio sul punto, dall'esame della richiamata documentazione contrattuale, emerge come i macchinari necessari per la creazione dei pezzi e l'esecuzione delle lavorazioni commissionate fossero di proprietà della committente e, solamente, concesse in locazione all'appaltatrice.

Ne consegue quindi che l'apporto fornito dall'appaltatrice, ai fini della realizzazione dell'*opus* commissionato, è del tutto marginale poiché compendiatosi nell'esclusiva messa a disposizione delle energie lavorative della propria forza lavoro.

Sempre sul punto, deve aggiungersi come non siano emersi inoltre riscontri probatori volti a dimostrare ulteriori apporti da parte dell'appaltatrice, ad esempio in materia di "software", “know-how” o altri beni immateriali.

In definitiva, le richiamate circostanze di fatto nonché il condivisibile principio di diritto espresso dalla richiamata pronuncia di legittimità del 28.6.2023), consentono di ritenere perfezionata quella fattispecie presuntiva legale circa la mancata genuinità dei contratti di



appalto oggi in discussione per assenza di qualsiasi soggettività giuridica in capo all'appaltatrice/formale datrice di lavoro

Ferma tale assorbente considerazione (idonea di per sé sola a sorreggere la statuizione sul punto), militano in ogni caso ulteriori convergenti circostanze a conforto della conclusione cui si è pervenuti circa la natura fittizia dei contratti di appalto oggi in discussione.

Oltre alla mancata proprietà di macchinari indispensabili per realizzare l'oggetto dell'appalto (v. *infra*), deve poi dubitarsi anche della effettività dei contratti di locazione sulla cui scorta l'appaltatrice deteneva i beni delle committenti succedutesi nel tempo.

E tanto per non esservi, nel testo contrattuale, alcuna indicazione né diretta e nemmeno indiretta (e non sono stati offerti nemmeno ulteriori riscontri sul punto in corso di giudizio) circa il prezzo del canone di locazione (elemento essenziale del contratto in discussione). Sempre sul punto si evidenzia l'assoluta genericità dell'espressione contrattuale per cui il corrispettivo dell'appalto è stato calcolato "tenendo conto della locazione" (v. articolo 13 dei contratti di appalto).

Quanto invece alla figura dell'appaltatrice, ferma la riscontrata non proprietà di macchinari, vi sono plurimi riscontri volti a evidenziare come la stessa si limitasse alla mera fornitura di manodopera, senza alcuna assunzione di rischi imprenditoriali.

In primo luogo deve evidenziarsi come la società appaltatrice sia stata costituita nell'imminenza della stipula del primo contratto siglato (v. doc. 25 ricorso e doc. 4 memoria difensiva).

La società Lavoro più s.r.l.s ha poi operato in un sostanziale regime di mono-committenza, essendo emerso in corso di causa l'esistenza di un solo e distinto rapporto di appalto.

Contratto della cui genuinità – in ottica gius-lavoristica – deve poi seriamente dubitarsi in ragione del calcolo del corrispettivo in ragione delle ore lavorate dai dipendenti della società Lavoro più e non in ragione del valore dell'*opus* commissionato (v. documento depositato da parte resistente in data 7.6.2023).



Proprio con riferimento al calcolo del corrispettivo dell'appalto sulla base di una tariffa oraria delle ore "lavorate" dal personale dell'appaltatrice (indice rivelatore dell'esistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera), deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia fornito un elemento indiziario circa l'impiego di tale illegittima prassi da parte della convenuta.

Si richiamano sul punto gli ammissibili docc. 30 e 63 ricorso dal cui confronto emerge una sostanziale sovrapposibilità tra il valore del corrispettivo dell'appalto corrisposto dalla committente per il mese di aprile 2019 e il controvalore economico (moltiplicato per la tariffa oraria di € 13) delle ore lavorate dai dipendenti di Lavoro Più nel corso della medesima mensilità.

In definitiva e per concludere, con riferimento a tutti i tre (fittizi, per come evidenziato) contratti di appalti oggi in discussione, deve riscontrarsi nel caso di specie la sussistenza di un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera.

Con conseguente accertamento dell'esistenza, per ciascun ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato con l'odierna convenuta Mac Power s.r.l.

E tanto con le seguenti decorrenze: per il ricorrente Abdul Wali dal 15.2.2018; per il ricorrente Butt Zafar Iqbal dal 17.2.2018; per il ricorrente Raza Momin dal 1.3.2018; per il ricorrente Akhtar Jamshad 17.2.2018; per il ricorrente Akram Mujahid dal 2.3.2018; per il ricorrente Aslam Waseem dal 1.2.2018; per il ricorrente Ullah Rizwan dal 1.2.2018; per il ricorrente Abbas Ibne dal 2.3.2018; per il ricorrente Aziz Safaib dal 15.7.2019.

Con riferimento all'inquadramento da conferire a ciascuno dei ricorrenti e all'osservato orario di lavoro, v. *infra*.

La riscontrata esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato tra ciascuno dei ricorrenti e la convenuta, comporta altresì la declaratoria di inefficacia dell'impugnato licenziamento (comminato nel giugno 2020 da Lavoro Più s.r.l.) poiché intimato



a non domino, cioè da soggetto (l'appaltatrice) da non considerarsi vero ed effettivo datore di lavoro.

Con conseguente diritto di ciascun ricorrente a essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato all'interno dell'organizzazione della società Mac Power s.r.l. e a percepire la retribuzione maturata dalla data di estromissione dai luoghi di lavoro della resistente sino all'effettiva reintegra (somma da quantificarsi nel proseguo del giudizio).

*

4) Sull'orario di lavoro e l'inquadramento da conferire a ciascun ricorrente

Sempre a definizione della domanda svolta dai ricorrenti in punto sussistenza di una fattispecie interpositoria illecita, s'impone ora l'accertamento delle caratteristiche di ciascun rapporto di lavoro da imputarsi alla convenuta Mac Power s.r.l.

Trattasi inoltre di accertamento utile ai fini della definizione delle ulteriori domande svolte dai ricorrenti, volte all'incameramento sia delle differenze retributive maturate nel corso dello svolgimento dei rapporti di lavoro oggi in discussione sia della retribuzione maturata dalla data di estromissione sino all'effettiva reintegra.

Nel dettaglio, ciascuno dei ricorrenti (ad eccezione dei Sig.ri Aslam Waseem e Ullah Rizwan) agisce in via principale per il riconoscimento del terzo livello CCNL Meccanica Industria mentre gli altri due prestatori di lavoro agiscono per il riconoscimento del quarto livello CCNL Meccanica Industria.

Ciò posto, in tema di accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: *«Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati*



nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento» (Cass., 28.4.2015, n. 8589).

Con la precisazione per cui: *«Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale; non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore» (Cass., 23.1.2003, n. 1012; v. anche Cass., 1.3.2021, n. 5536).*

Alla luce delle coordinate sin qui tracciate, si ritiene competa al prestatore di lavoro dimostrare il concreto svolgimento di mansioni inquadrabili nella superiore qualifica rivendicata.

Onere probatorio che, in ipotesi di disimpegno di cd. mansioni promiscue, impone la dimostrazione di una propria prevalente adibizione allo svolgimento di compiti che contrassegnano la rivendicata superiore categoria: «In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.» (Cass., 8.2.2021, n. 2969).



Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che la domanda attorea sia parzialmente fondata, nei soli limiti che seguono.

Il CCNL di riferimento precisa che rientrano nella terza categoria professionale: “- *i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro. Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati. - Guidamacchine attrezzate Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza. - Riparatore Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l’ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l’opportuna segnalazione. - Collaudatore Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l’ausilio di apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze. - Addetto prove di laboratorio - Addetto sala prove Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti*



equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione. - Addetto conduzione impianti Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati, eseguono lavori di normale difficoltà per la costruzione di particolari di attrezzature e/o macchinario con nastri già controllati in lavorazioni precedenti. Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione prevista, alla centratura con asse mandrino, ed all'inserimento sul quadro dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione. Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina ed eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle quote con strumenti non preregolati e/o preregolati. - Addetto macchine a controllo numerico Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed utilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l'avviamento di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale. Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con elementare ricorso all'autodiagnostica o con l'utilizzo delle prestabilite procedure informatiche ed effettuando, all'occorrenza, elementari interventi manutentivi di ripristino. - Addetto impianti/sistemi automatizzati Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore - per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche ovvero - per la esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti. - Guardafili - Giuntista Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione - per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro



aggiustaggio e riparazione ovvero - eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti. - Installatore impianti elettrici - Tubista impianti termosanitari e di condizionamento - Ramista - Primarista Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficoltà per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido. - Colatore Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti. - Montatore macchinario - Costruttore su banco - Costruttore su macchine Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici. - Manutentore meccanico - Manutentore elettrico - Installatore impianti Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà. - Saldatore Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l'imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti, costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi di trasporto o in container. - Imballatore Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando



il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali. - Conduttore mezzi di trasporto Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficile maneggio; ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione. - Gruista - Imbragatore Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio: - Compiti vari di ufficio - Centralinista telefonico Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti. - Contabile - Contabile clienti Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni dettagliate, ricopiano disegni. - Addetto lucidi - Addetto trascrizione disegni”

Il CCNL di riferimento precisa che rientrano nella terza categoria professionale S: *“i lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata nell'azienda svolgono con carattere di continuità: a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti dall'azienda; b) attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall'azienda.”*

Il CCNL di riferimento precisa che rientrano nella quarta categoria professionale: *“- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in*



istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate, - i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni, - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente. Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite. - Guidamacchine attrezzate Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti di normale difficoltà, registrazioni e messe a punto, l'adattamento dei parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione nell'esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni, intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie. - Attrezzatore di macchine Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte. - Riparatore Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali



di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie. - Collaudatore Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l'ausilio di strumenti e/o di apparecchiature (senza l'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze. - Addetto prove di laboratorio - Addetto sala prove Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo. - Addetto conduzione impianti Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la costruzione di attrezzature e/o macchinario richiedenti particolari capacità ed abilità in relazione all'attrezzamento della macchina, al posizionamento ed al centraggio dei pezzi, all'impostazione dei dati relativi ai punti di partenza ed al grado di precisione e di finitura richiesto. Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta utensili ed all'inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavori di prima esecuzione, dell'intero ciclo di lavorazione, ed al riscontro di eventuali errori geometrici e tecnologici di programmazione, all'impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di quota, alla misurazione delle parti lavorate con l'impiego dei necessari strumenti ed attrezzature ausiliarie. - Addetto macchine a controllo numerico Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni ed utilizzando le prestabilite procedure informatiche, conducono



macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e alla messa a punto e alla regolazione, per l'ottenimento delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste. Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema utilizzando sistemi e modelli previsti dal processo produttivo anche attraverso introduzione e variazione dei parametri tecnici di processo; intervengono sulla base delle informazioni fornite dal sistema per l'individuazione di tutte le anomalie evidenziabili dal sistema stesso e per la riparazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità che richiedano interventi di normale difficoltà.

- Conduttore impianti/sistemi automatizzati Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, compiono con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti elettriche e/o reti telefoniche. Provvedono inoltre all'idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato. Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati. - Guardafili - Giuntista e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi - di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche ovvero - di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche. - Installatore impianti elettrici - Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento - Ramista - Primarista Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di trasferimento e



posizionamento della secchia, effettuano complesse operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio di acciaio in lingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione alla temperatura, al tipo ed alle caratteristiche del materiale. - Colatore Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere le caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione, ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi. - Fonditore Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura complessa per manovre di laminazione e regolazioni delle calibrature, anche riferendosi all'indicatore della luce fra i cilindri. - Laminatore Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti. - Montatore macchinario - Costruttore su banco - Costruttore su macchine Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici. - Manutentore meccanico - Manutentore elettrico - Installatore impianti Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura



complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature. - Saldatore Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo necessari. - Modellista in legno Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo all'opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d'aria e, se necessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d'anima. - Formatore a mano - Animista a mano Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima, eseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l'imballaggio di attrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e dimensione, costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie. - Imballatore Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di installazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o loro parti; registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo. - Conduttore mezzi di trasporto Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando anche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o impianti o di strutture metalliche complesse;



ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezzature. - Gruista - Imbragatore Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle. - Segretario Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto. - Contabile - Contabile clienti Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico, seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario. - Operatore Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già esistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di componenti semplici di un impianto e/o apportano semplici modifiche su disegni già esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta materiali; ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi già completi. - Disegnatore particolarista - Lucidista particolarista Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema di programmazione della produzione



adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti necessari all'approntamento dei materiali e/o all'avanzamento delle lavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi. - Programmazione produzione Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche procedure operative, compilano nel previsto linguaggio, programmi di lavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo asse e sono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni singole, intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di eventuali anomalie. Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da utilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di lavoro nelle sue varie fasi ed operazioni, indicando le attrezzature idonee alla lavorazione, e seguono l'esecuzione del lavoro per apportare semplici modifiche. - Metodista di macchine a controllo numerico”.

L'esperienza istruttoria ha permesso di apprezzare come tutti i ricorrenti, ad eccezione dei lavoratori Waseem e Rizwan, abbiano in concreto svolto mansioni di addetto alle macchine a controllo numerico.

Trattasi di profilo professionale sussunto dalla richiamata contrattazione collettiva all'interno della terza categoria professionale.

Sul punto si richiama sia l'oggetto del contratto di appalto (che, seppur non genuino, evidenzia le lavorazioni cui i ricorrenti erano adibiti) nonché le deposizioni raccolte in corso di causa (v. deposizione testimoni Cristiani, Paolucci *sub* capitoli ammessi 29) e ss. di cui alla memoria difensiva) da cui si evidenzia come i ricorrenti eseguissero lavori di normale difficoltà, per la costruzione di pezzi mediante impiego di macchinari già controllati e pre-regolati in lavorazioni precedenti.



Con riferimento ai lavoratori Sig.ri Aslam Waseem e Ullah Rizwan, i medesimi elementi istruttori appena richiamati hanno permesso di apprezzare come costoro rivestissero una posizione gerarchica superiore rispetto ai loro colleghi, tanto da: coordinare la prestazione di questi ultimi; tanto da predisporre i macchinari su cui poi costoro intervenivano; tanto da rapportarsi con il personale della (solo formale) committente.

Onde la ricorrenza in concreto di quel profilo di “team leader”, con mansioni di coordinamento senza potere gerarchico, cui la contrattazione collettiva riconnette la qualifica “3 super”.

In definitiva e per concludere, in parziale accoglimento del ricorso, con le decorrenze indicate per ciascun ricorrente in sede di scrutinio della domanda di accertamento dell’illegittimità dei contratti di appalto, si accerta: 1) il diritto dei ricorrenti Abdul Wali; Butt Zafar Iqbal; Raza Momin; Akhtar Jamshad; Akram Mujahid; Abbas Ibne e Aziz Safaib ad essere inquadrati nel terzo livello CCNL Metalmeccanica Industria; 2) il diritto dei ricorrenti Aslam Waseem e Ullah Rizwan ad essere inquadrati nel terzo livello S CCNL Metalmeccanica Industria.

Si accerterà nel proseguo del giudizio l’ammontare di tutte le pretese economiche reclamate dai ricorrenti nel corso del presente giudizio.

A tale proposito, gli accertamenti compiuti nella presente sentenza hanno permesso di ricostituire *ab origine* l’esistenza con la società Mac Power s.r.l. di plurimi rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a tempo pieno.

Proprio con riferimento a tale ultimo profilo e alla durata ordinaria della prestazione lavorativa giornaliera, settimanale e mensile, devono richiamarsi le indicazioni offerte dal CCNL Metalmeccanica Industria.

A dispetto di quanto richiesto dai ricorrenti, non possono essere riconosciuti a favore di costoro le utilità economiche richieste a titolo di straordinario. E tanto per mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sui ricorrenti non potendosi ritenere particolarmente attendibili sul punto le deposizioni dei testimoni Tarar Taimoor e Ashraf Ibrar poiché non vi è



alcun riscontro documentale volto a comprovare la presenza di tali soggetti nel luogo di lavoro della convenuta (trattasi inoltre di circostanza di fatto contestata dalla resistente, v. anche pagg. 7 e ss. memoria difensiva finale).

*

5) Sulle spese di lite

Con la presente sentenza è stata definitivamente e interamente risolta la questione controversa tra le parti circa la sussistenza o meno di una fattispecie interpositoria illecita di manodopera, con specificazione della natura e delle caratteristiche dei rapporti di lavoro subordinato sussistenti tra ciascuno dei ricorrenti e la società convenuta.

S'impone pertanto sul punto l'allocazione delle spese di lite che avrà luogo in base alla soccombenza, tenuto conto della tipologia di contenzioso, degli adempimenti processuali compiuti, della pluralità di parti, della sostanziale sovrapposibilità delle questioni scrutinate con riferimento a ciascun rapporto processuale, delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta, tra ciascuno dei ricorrenti e parte resistente, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato;
- 2) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna parte resistente a reintegrare ciascuno dei ricorrenti nel posto di lavoro, per lo svolgimento delle mansioni svolte fino al mese di febbraio 2020 o in mansioni equivalenti;
- 3) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta il diritto dei ricorrenti Abdul Wali; Butt Zafar Iqbal; Raza Momin; Akhtar Jamshad; Akram Mujahid; Abbas Ibne e Aziz Safaib ad essere inquadrati nel terzo livello CCNL Metalmeccanica Industria;



4) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta il diritto dei ricorrenti Aslam Waseem e Ullah Rizwan ad essere inquadrati nel terzo livello S CCNL Metalmeccanica Industria;

5) Con riferimento alla domanda n. 1) svolta da parte ricorrente in via principale, condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 8.795,10 oltre accessori come per legge;

6) Riserva termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione;

7) Riserva termine di giorni sessanta per la pronuncia di ordinanza ai sensi dell'art. 279, co. 3, c.p.c.

Modena, 14.2.-7.3.2024

Il Giudice del Lavoro

Dott. Edoardo Martinelli

